



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2012, proposto da:
Soc Pdp Immobiliare Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Strano, con domicilio eletto presso Antonino Strano in Roma, via Aureliana, 53;

contro

Istituti di S. Maria in Aquiro - Isma, rappresentato e difeso dall'avv. Xavier Santiapichi, con domicilio eletto presso Xavier Santiapichi in Roma, via Antonio Bertoloni, 44/46;

nei confronti di

Nuvola Bianca Soc Coop Sociale Onlus;

per l'annullamento

DINIEGO ACCESSO AI DOCUMENTI. RICORSO EX ART.
116 CPA

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituti di S. Maria in Aquiro
- Isma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott.
Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, in forza di un contratto di cessione di ramo d'azienda, stipulato il 13 ottobre 2009 con Venere società cooperativa, divenuta poi Nuova Bianca. All'interno dei contratti dell'azienda ceduta vi era anche un contratto di locazione di un bene immobile sito in Roma, Piazza Navona 43, interno 5, con gli Istituti di Santa Maria in Aquiro. La società cooperativa Venere aveva omesso il pagamento dei canoni di locazione accumulando un debito pari a complessive euro 77.635,22 anche esso ceduto, all'interno della cessione del ramo d'azienda, cessione accettata dagli Istituti, con liberazione del debitore.

Inoltre, per tale rapporto di locazione è pendente un procedimento davanti al Tribunale civile.

Con il presente ricorso la PDP immobiliare ha impugnato la nota del 28 novembre 2011, con la quale gli Istituti hanno negato l'accesso ad

alcuni atti che erano stati richiesti e chiesto l'accertamento del proprio diritto di accesso a tali atti, in particolare deliberazioni relative ad attribuzioni di benefici economici nel triennio 2008-2010 da parte degli istituti alla società cooperativa Venere, atti negoziali e non intercorsi tra tali parti in tale periodo.

Si sono costituiti gli Istituti di Santa Maria in Aquiro, contestando la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

In via preliminare si deve evidenziare che non è contestata la natura pubblica degli Istituti resistenti.

Come è noto, in relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 396 del 1988, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 17 luglio 1890 n. 6972, nella parte in cui non prevedeva che le Ipub regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora avessero tuttora i requisiti di un'istituzione privata, la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, in concreto, dal giudice.

Nel caso in esame, si può affermare la natura pubblica dell'ente resistente, non essendo stata contestata la sua natura pubblica. Del resto l'ISMA ha già dato accesso ad alcuni documenti richiesti dalla società ricorrente.

Con il presente ricorso sono stati richiesti gli atti che erano stati negati in seguito alla richiesta di accesso. In particolare tutti gli atti negoziali e non intercorsi tra l'Isma e la società Venere tra il 2008 e il 2010 e tutti gli atti relativi ad eventuali attribuzioni di benefici economici alla Venere.

Tale richiesta non può trovare accoglimento.

La società ricorrente non ha, infatti, alcuna posizione giuridicamente tutelata rispetto all'accesso a tale documentazione.

Quanto agli atti negoziali si tratta eventualmente di atti relativi ad attività private intercorse tra l'Isma e la Venere precedente locatario dell'immobile e cessionario del ramo d'azienda, rispetto ai quali la società ricorrente non ha alcun interesse rilevante ai fini dell'esercizio del diritto di accesso

La giurisprudenza ha, infatti, affermato che la mera attività di diritto privato senza alcuna connessione con l'interesse pubblico non può essere rilevante ai fini dell'esercizio del diritto di accesso.

Non è ammissibile che un'impresa del settore, completamente estranea al rapporto contrattuale in essere, conduca controlli ispettivi in ordine alla consistenza e contenuto dei rapporti contrattuali in essere tra terzi al solo fine di stimolare la paralisi delle attività appaltate in attesa della riedizione delle relative gare, il cui potere, peraltro, rimane ancorato a complesse scelte di natura ampiamente discrezionale. (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 26 settembre 2011, n. 7535; cfr, altresì, Consiglio Stato sez. VI, 09 novembre 2010, n. 7977,

che ha respinto la richiesta di accesso a documenti attestanti il saldo e le movimentazioni di conto corrente gestiti dalle poste Italiane s.p.a, in quanto soggetto autorizzato a svolgere attività creditizia, regolata dal diritto privato “, dato che altrimenti sarebbe necessario, per evidente par condicio e per non falsare il gioco della concorrenza, assoggettare alla medesima disciplina anche gli analoghi rapporti di conto corrente in essere presso istituti di credito diversi da Poste Italiane S.p.A. i quali svolgono analoga attività creditizia non potendo certo essere valido criterio discretivo, ai fini che qui interessano, il fatto che Poste Italiane, a differenza degli altri istituti creditizi privati , sia una società in titolarità pubblica”).

Anche gli eventuali finanziamenti ottenuti dalla Venere sono irrilevanti rispetto all’attuale ricorrente. Il debito accumulato dalla Venere si deve ritenere calcolato nel corrispettivo della cessione del ramo d’azienda, secondo quanto risulta dall’atto di cessione, debito per il quale, inoltre la PDP si è impegnata a prestare fideiussione secondo quanto risulta dalla transazione intervenuta tra l’Isma e la PDP nell’ottobre 2010. Le vicende riguardano, quindi, i rapporti contrattuali tra Isma e Pdp, mentre la richiesta di accesso ha ad oggetto rapporti tra Isma e altro soggetto.

Rispetto a tali rapporti di diritto privato tra l’Ipab e la Pdp, gli atti relativi ad altro soggetto si devono ritenere irrilevanti ai fini dell’esercizio del diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, il diritto di accesso è

riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, ricollegando siffatto interesse all'esigenza di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. L'art. 22, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, pur riconoscendo il diritto di accesso a "chiunque vi abbia interesse", non ha introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sulla Amministrazione, tant'è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla tutela di "situazioni giuridicamente rilevanti"; pertanto, l'interesse che legittima la richiesta di accesso , oltre ad essere serio e non emulativo, deve essere personale e concreto, ossia ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso: in sostanza occorre che il richiedente intenda difendere una situazione di cui è portatore, qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela, non essendo sufficiente il generico e indistinto interesse di ogni cittadino alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa (Consiglio di Stato ad. plen., 24 aprile 2012, n. 7).

Inoltre, i documenti che possano essere utili alla Pdp in sede civile, dove appunto è pendente un giudizio, potrebbero essere oggetto di attività istruttoria in tale giudizio, anche mediante ordine di esibizione del giudice ai sensi dell'art 210 del codice di procedura civile, nei limiti dell'ammissibilità e della rilevanza dei mezzi istruttori valutata dal giudice civile.

Inoltre, la richiesta, nel caso di specie, non riguarda specifici documenti ma tende ad una verifica dell'attività degli Istituti dal 2008

al 2010, facendo riferimenti ad atti negoziali e non dei quali non vi è alcuna certezza della effettiva esistenza.

L'art. 24, l. n. 241 del 1990, al comma 3, esclude dall' accesso ai documenti amministrativi le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle P.A.. Infatti, lo strumento dell' accesso , postulando, a norma dell'art. 22 comma 1, lett. b), un interesse concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l' accesso non è dato in funzione della tutela di un interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi, vale a dire a un controllo generalizzato da parte di chiunque sull'attività dell'Amministrazione, ma alla salvaguardia di singole posizioni differenziate e qualificate e correlate a specifiche situazioni rilevanti per legge, che vanno dimostrate dal richiedente che intende tutelarle (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 03 gennaio 2012, n. 30).

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio
2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)